

STATUTO

Foist: Fondazione per lo sviluppo e la diffusione dell'istruzione e della cultura scientifica e tecnica

Art. 1

E' costituita, ai sensi dell'art.14 e seguenti del Codice Civile, una Fondazione denominata: Fondazione per lo sviluppo e la diffusione dell'istruzione e della cultura scientifica e tecnica.

Art. 2

La Fondazione ha sede in Milano.

Art. 3

La Fondazione ha lo scopo di favorire lo sviluppo dell'istruzione scientifica e la diffusione del sapere nel campo delle scienze di ordine fisico e delle loro applicazioni.

Tale scopo verrà realizzato mediante corsi di istruzione, specializzazione ed aggiornamento, cicli di lezioni e conferenze, organizzazione di seminari di istruzione superiore, convegni nazionali ed internazionali di studi e con ogni altro mezzo, anche nell'intento di aiutare anche i meno abbienti nell'accesso agli studi scientifici e tecnici superiori.

La Fondazione potrà compiere tutti gli atti e negozi e prendere tutti i provvedimenti utili o necessari agli scopi esposti, destinando ai fini stessi appropriate sedi.

Per la realizzazione di quanto sopra la Fondazione potrà anche avvalersi dell'aiuto e della collaborazione della Federazione delle associazioni scientifiche e tecniche, avente sede in Milano, nonché delle associazioni federate, anch'esse istituzioni rigorosamente culturali.

Art. 4

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dalla somma di L. 1.000.000 di cui all'atto notarile Dott. Alessandro Guasti n. di repertorio 52698 del 21 novembre 1963;*
- b) dall'immobile del valore di L. 322.625.000 di cui all'atto notaio Guasti n. 53852 di repertorio del 4 giugno 1964;*
- c) dai beni immobili e mobili che potranno pervenire alla Fondazione a qualsiasi titolo per incremento del suo patrimonio;*
- d) dalle somme prelevate sulla disponibilità del bilancio che il Consiglio d'amministrazione con propria deliberazione vorrà destinare allo stesso incremento.*

Art. 5

La Fondazione attinge i mezzi necessari al proprio funzionamento dalle rendite patrimoniali, da contributi, elargizioni ed erogazioni di enti e privati consapevoli dell'importanza di favorirne l'attività.

Art. 6

La Formazione è amministrata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 7

Il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente che dura in carica cinque anni.

Art. 8

Il Presidente ha la rappresentanza della Fondazione anche in giudizio, esegue la deliberazioni del Consiglio di amministrazione ed adotta, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti necessari nell'interesse della Fondazione, informandone il Consiglio nella prima riunione successiva.

In caso di assenza od impedimento del Presidente questi è sostituito dal consigliere di amministrazione da lui delegato e, in caso di assenza, dal consigliere più anziano di età.

Art. 9

Il Consiglio di amministrazione della Fondazione è di cinque membri ed è costituito:

- da un componente designato dal Consiglio direttivo della Federazione delle associazioni scientifiche e tecniche di Milano;*
- da un componente designato dalla sezione di Milano dell'Associazione Elettrotecnica Italiana;*
- da un componente designato dalla Associazione Italiana di Metallurgia;*
- da un componente designato dalla Sezione Lombarda della Società Chimica Italiana;*
- da un componente eletto dal Comitato di cui all'articolo seguente.*

Art. 10

Il Consiglio di Amministrazione è assistito per il pratico conseguimento dei suoi fini di istruzione e culturali da un Comitato di consulenza composto da personalità scelte dal Consiglio di amministrazione stesso che ne determina il numero e ne conferma o revoca l'incarico.

La scelta sarà fatta in considerazione delle competenze scientifiche ed anche dei contributi finanziari apportati alla Fondazione. Potranno far parte del Comitato anche rappresentanti di enti, società, associazioni.

Art. 11

Le cariche di Presidente e di Consigliere di amministrazione sono gratuite.

Art. 12

Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni. Esso può delegare in ogni caso alcune sue funzioni ad un Comitato direttivo di tre membri e di cui fa parte il Presidente della Fondazione.

Art. 13

Il Consiglio di amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione.

La convocazione avverrà su iniziativa del presidente o su richiesta di almeno due membri del Consiglio.

Le convocazioni sono fatte con semplice lettera del Presidente o di chi lo sostituisce.

Art. 14

Il Consiglio di amministrazione provvede a tutti gli atti necessari od utili alla efficienza della Fondazione, allo sviluppo della stessa ed al raggiungimento degli scopi previsti dal presente statuto; forma i bilanci, delibera i regolamenti interni; nomina e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento; delibera in genere su tutti gli affari, anche di amministrazione straordinaria, che interessano la Federazione; delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti.

Art. 15

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione avranno luogo con la presenza di almeno tre membri ed a maggioranza assoluta. In caso di parità di voti, quello del Presidente sarà prevalente.

Le votazioni saranno a voto segreto quando si tratti di questioni concernenti singole persone.

Le modifiche allo statuto devono essere deliberate da almeno tre membri del Consiglio di amministrazione, sempre salve le approvazioni a sensi di legge.

Il Consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri un Segretario ed in tale caso questi redigerà i verbali che saranno firmati dal Presidente della Fondazione o da chi in sua vece avrà presieduta la seduta e dal Segretario stesso.

Art. 16

La vigilanza contabile sull'amministrazione della Fondazione è esercitata da tre revisori dei conti designati:

- uno dal Consiglio direttivo della Federazione delle associazioni scientifiche e tecniche di Milano;

- uno mediante votazione per referendum dai Consigli direttivi della Sezione di Milano della Associazione Elettrotecnica Italiana, della Associazione Italiana di Metallurgia e della Sezione Lombarda della Società Chimica Italiana;

- uno dal Comitato di consulenza di cui all'art. 10.

Fino a quando non vi saranno membri del Comitato almeno in numero di cinque, il terzo revisore sarà designato dal Consiglio direttivo della nominata Federazione.

Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni.

La carica di revisore è gratuita.

Il Collegio dei revisori nomina il Suo presidente fra i suoi componenti.

Art. 17

La gestione della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 18

In caso di estinzione della Fondazione tutto il patrimonio passerà, per designazione del Consiglio di amministrazione, a quella istituzione che allora dimostrerà di avere scopi simili a quelli della Fondazione, e che sia ente morale od abbia in corso di compimento le formalità per la erezione in ente morale.

In difetto il patrimonio passerà al Politecnico di Milano.

Art. 19

Le norme di esecuzione del presente statuto, se necessario, saranno stabilite con regolamento interno, approvato dal Consiglio di amministrazione a norma dell'art. 14 del presente statuto.

*Visto l'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro della Pubblica Istruzione
fto Gui*